



## **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATI DI ORIGINE**

Il Certificato di Origine è un documento rilasciato dalla Camera di commercio territorialmente competente, attestante l'origine non preferenziale (MADE IN) della merce, che accompagna i prodotti esportati in via definitiva.

I Certificati di Origine sono destinati, esclusivamente, a provare l'origine delle merci e sono rilasciati in occasione di esportazioni in Paesi extra comunitari.

Qualora esigenze commerciali lo richiedano possono essere rilasciati anche per cessioni intracomunitarie.

**Le richieste relative al rilascio dei Certificati di Origine devono essere trasmesse alla Camera di Commercio con il programma informatico "Cert'O", il manuale utente è reperibile sul sito web camerale [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it) nelle pagine dedicate alle certificazioni per l'estero - certificati d'origine, alla voce "documenti".**

### **COMPETENZA TERRITORIALE**

La richiesta di rilascio del Certificato di origine può essere trasmessa alla Camera di Commercio territorialmente competente, dove l'impresa ha la sede legale, la sede operativa o un' unità locale.

Ove richiesto dalle esigenze commerciali e di esportazione il certificato di origine può essere rilasciato anche a persona fisica o a soggetti non aventi l'obbligo di iscrizione al Registro delle imprese che sono chiamati ad esportare dei beni – a qualsiasi titolo – verso Paesi richiedenti la certificazione di origine. In tal caso la competenza del rilascio è demandata alla Camera di commercio ove il soggetto ha la propria residenza o sede e nel caso di persone fisiche non residenti in Italia presso la Camera di commercio dove il soggetto si trova con le merci acquistate in Italia.

### **RICHIESTA DI CERTIFICATO**

La richiesta di certificato di origine deve avvenire esclusivamente con modalità telematica attraverso il sito [www.registroimprese.it](http://www.registroimprese.it), con l'utilizzo della piattaforma Cert'O e deve essere firmata digitalmente dal richiedente (legale rappresentante). La procedura di registrazione al sito può essere consultata alla "sezione documenti" del sito camerale:



<https://www.dl.camcom.it/sonoimpresa/cosa-puo-servire-sono/visure-certificati-elenchi/certificazioni-per-l-estero/certificati-d-origine-on-line>

La compilazione del certificato di origine deve avvenire come segue:

### **Casella 1: "speditore"**

Indicare nome, cognome o ragione sociale e indirizzo completo dello speditore, come registrato al Registro delle Imprese.

Per speditore si intende colui che emette la fattura di vendita all'estero e/o colui che è responsabile dell'esportazione, sia che proceda egli stesso a tale operazione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui lo speditore non sia direttamente colui che emette la fattura di vendita:

- nella casella 1 dovrà essere menzionato il nominativo di colui che provvede alla spedizione e la dicitura "per conto di", seguita dal nominativo di colui che emette la fattura di vendita all'estero;
- dovrà essere allegata alla domanda copia della fattura di vendita all'estero e apposita delega, rilasciata da colui che emette la fattura di vendita, nella quale dovranno essere menzionati gli estremi della fattura di vendita e il destinatario finale.

### **Casella 2: "destinatario"**

Indicare il nome cognome, ragione sociale, indirizzo completo dell'acquirente estero, che deve corrispondere all'intestatario della fattura di vendita.

Nel caso di vendita diretta ad un Paese straniero:

- indicare denominazione o ragione sociale e indirizzo completo dell'acquirente estero. Il nome del Paese deve essere indicato per esteso (*le sigle non sono ammesse*);
- è possibile usare la dicitura "all'ordine" ("to order") seguita, eventualmente dal nome del Paese di destinazione.

Nel caso di triangolazioni per merce destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione, è possibile indicare:

- entrambi i nomi ed indirizzi (*il primo nominativo sarà l'intestatario della fattura*);
- "all'ordine" ("to order") seguita dalla dicitura "per ulteriore riesportazione" "to be reexported";
- l'indirizzo dell'intestatario della fattura di vendita seguito dalla dicitura "per ulteriore riesportazione" ("to be reexported"), oppure sempre dopo l'intestatario della fattura di vendita la dicitura "destinazione finale" ("final destination"), seguita dal nome del Paese



(è possibile indicare anche l'indirizzo completo del destinatario finale) a cui la merce è inviata.

### Casella 3: "Paese di origine"

Indicare nome completo del Paese di origine della merce:

- per le **merci di origine dell'Unione Europea** usare esclusivamente la dicitura "Unione Europea" ("European Union"), seguita eventualmente dal nome del Paese membro produttore;
- per le **merci che non sono originarie dell'Unione Europea** indicare per esteso il nome del Paese terzo;
- per merci di origine multiple è possibile indicare più Paesi di origine nella casella 3, avendo cura di precisare nella casella 6 del certificato, il Paese di origine di ogni singolo articolo menzionato. Nei casi di fattura allegata, l'indicazione dell'origine della merce dovrà essere riscontrabile dalla stessa fattura di vendita.

### Casella 4: "Informazioni riguardanti il trasporto" (*facoltativa*)

Indicare in questa casella **esclusivamente il mezzo di trasporto** utilizzato (aereo, nave, autocarro, ecc.). Se la merce viene trasportata con mezzi diversi, usare la dicitura "*Trasporti misti*".

Qualora non si conosca il mezzo di trasporto, al momento della richiesta del certificato, può utilizzarsi la dicitura "*da stabilirsi*".

Se si procede alla compilazione della casella, l'informazione deve trovare riscontro anche nella fattura di esportazione o in una packing list allegata alla richiesta.

### Casella 5: "Osservazioni" (*compilazione facoltativa*)

Questo campo può essere usato per indicare informazioni che potrebbero rivelarsi utili per il buon esito della transazione (*riferimento ad alcuni documenti relativi all'operazione di cui si tratta: numero d'ordine del cliente, numero della licenza, credito documentario, termini di resa, ecc.*).

I documenti citati in tale casella devono essere allegati alla domanda.

Non dovranno mai essere inserite menzioni discriminatorie nei confronti di altri Paesi.

**Eventuali richieste, legate a lettere di credito, possono essere accettate solo se non in contrasto con le disposizioni che regolano l'emissione dei certificati di origine**

### Casella 6: "Numero d'ordine, marche, numeri, quantità e natura dei colli: Denominazione delle merci"

Descrizione delle merci per numero, sigle, quantità e natura dei colli ecc., utilizzando sia i termini tecnici propri ai prodotti esportati, sia la loro denominazione commerciale consueta, **al fine di far figurare una designazione chiara delle merci, tale da consentire una loro**



**identificazione, utile anche ad una corretta classificazione doganale nel Paese di destinazione.**

Le indicazioni generiche quali "ricambi", "prodotti chimici", "prodotti metallici", "macchinari" ecc. non sono sufficienti.

Qualora la casella 6 non sia sufficiente per la descrizione delle merci potranno essere adottate due soluzioni:

- inserire una denominazione generica seguita dall'indicazione "secondo fattura allegata n. .... del .....", che permetta in ogni caso un'identificazione chiara delle merci.

**In questo caso la fattura dovrà contenere, oltre ai suoi elementi essenziali, solo le informazioni previste dal formulario del certificato e nessun'altra indicazione aggiuntiva. In alternativa, quando la fattura dovesse contenere informazioni incompatibili con il contenuto del certificato di origine, può essere allegata una "packing list", che in quel caso diventa parte integrante del certificato di origine.**

- completare la numerazione dei prodotti utilizzando più formulari di certificato di origine che saranno considerati come facenti seguito al primo.

**Casella 7: "Quantità"**

Indicare la quantità, netta o lorda, dei prodotti da esportare, precisando l'unità di misura utilizzata (peso, volume, ecc.).

La richiesta di certificato deve essere sottoscritta con dispositivo di firma digitale, dal titolare e/o legale rappresentante o da un suo delegato purché i poteri risultino depositati al Registro delle imprese.

Per Titolare e/o legale rappresentante o suo procuratore delegato s'intende colui che ha poteri di rappresentanza dell'impresa, in possesso di delega formale a sottoscrivere atti che lo impegnano nei confronti della PA, il cui nominativo risulti depositato al Registro delle Imprese. Sono altresì validi i depositi di procure che limitano la responsabilità del firmatario ai soli documenti per l'estero.

**La richiesta del certificato deve essere accompagnata dalla fattura di esportazione che va allegata sottoscritta con dispositivo di firma digitale.**

**Si precisa che, tenuto conto che la Camera di Commercio non conosce e non prende visione delle merci oggetto delle esportazioni, tutte le informazioni indicate nel certificato di origine devono**



## **trovare riscontro nella documentazione allegata alla richiesta (fattura di esportazione packing list, ecc.)**

### **DICHIARAZIONE DI ORIGINE DELLA MERCE:**

Va compilata la dichiarazione sull'origine delle merci esportate, utilizzando secondo i casi, uno dei seguenti paragrafi:

#### **Paragrafo 1:**

se la merce è interamente di origine dell'Unione europea, indicare il nome del fabbricante ed il luogo di fabbricazione (*dovrà essere indicata la località dove è ubicato lo stabilimento che ha prodotto la merce e non l'indirizzo della sede legale o della sede amministrativa*).

Ai fini dell'attribuzione dell'origine, per merce di origine italiana o di altro Stato membro si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 60 comma 1 del CDU Regolamento UE nr. 952/2013 e dall'art. 31 del Regolamento delegato UE 2446/2015 (Allegato 1).

Alla richiesta, dovrà essere allegato:

- fattura di vendita **firmata digitalmente** dal Titolare o da un Legale rappresentante dell'impresa; qualora sia necessario che la fattura venga vistata dalla Camera di Commercio, deve essere allegata completa anche di firma olografa;
- fattura di acquisto o DDT (documento di trasporto), se il richiedente non è il produttore ma ha acquistato da un fabbricante;
- dichiarazione rilasciata dal venditore/commerciante **attestante il Paese di origine** della merce, se il richiedente non è il produttore ed ha a sua volta acquistato da un commerciante (in aggiunta alla fattura di acquisto).

#### **Paragrafo 2:**

se la merce ha subito in Italia o in un altro Paese dell'Unione Europea l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale economicamente giustificata, è necessario indicare la ragione sociale, l'indirizzo dell'impresa e il luogo dove effettivamente è stata eseguita l'ultima trasformazione sostanziale.

Nel caso in cui la "**lavorazione sostanziale**" sia stata effettuata da un soggetto diverso dell'impresa richiedente, va indicato il nome dell'impresa che ha eseguito l'ultima lavorazione o trasformazione sostanziale e l'indirizzo dello **stabilimento nel quale la stessa è avvenuta**.

Vanno inoltre allegati:

- la fattura di esportazione firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante;



- la copia della fattura di acquisto o del DDT (*documento di trasporto*).

### **Paragrafo 3:**

se la merce è originaria di un Paese terzo, **a comprova dell'origine delle merci**, va allegato uno dei seguenti documenti:

- certificato di origine emesso da un organismo abilitato al rilascio, del Paese terzo di origine;
- copia della bolla doganale di importazione da dove si evinca il Paese di origine della merce;
- copia certificati di qualità o sanitari rilasciati da enti pubblici abilitati, sempre se in essi vi è chiaramente indicato il Paese di origine della merce;
- esibizione di etichettatura "Made in" accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente, nella quale sia esplicitato che l'etichetta è riconducibile alle merci in esportazione.

Si precisa inoltre che:

- il modello base va sempre firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa;
- tutte le dichiarazioni di origine devono essere rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 445/2000, N. 445, a firma del legale rappresentante (vedi modelli scaricabili dalla sezione documenti del sito camerale);
- la Camera si riserva sempre la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rese, in questo caso alle imprese è concesso un periodo di 30 giorni per produrre prova della correttezza di quanto dichiarato.

## **RILASCIO E AUTENTICA**

Verificata la correttezza della richiesta e della documentazione trasmessa, il funzionario camerale provvederà al rilascio della certificazione e degli eventuali relativi visti su fattura o altri documenti.

**DAL 2022 PER TUTTE LE IMPRESE CHE HANNO RICHIESTO PIU' DI 3 CERTIFICAZIONI E/O VISTI, E' OBBLIGATORIA LA PROCEDURA "STAMPA IN AZIENDA".**

La procedura di "**stampa in azienda**" consente all'impresa richiedente di stampare i certificati di origine, i visti su fattura o altri visti per l'estero, presso la propria sede, senza doversi recare presso gli uffici della Camera di Commercio per il ritiro.



E' necessaria l'**abilitazione preventiva** che si ottiene presentando all' indirizzo PEC della Camera di Commercio [cciaadl@legalmail.it](mailto:cciaadl@legalmail.it) il modulo di adesione, scaricabile dal sito [www.dl.camcom.it](http://www.dl.camcom.it), compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell' impresa.

La "stampa in azienda" può avvenire con 2 modalità:

- su formulario ufficiale precedentemente ritirato allo sportello camerale;
- su foglio bianco, in questo caso non è necessario ritirare allo sportello camerale alcun formulario.

Una volta abilitata, l'impresa procederà come di consueto alla richiesta telematica del certificato di origine e/o del visto, apponendo **il flag su "Richiesta di stampa in azienda"** (visibile solo se l'impresa è stata preventivamente autorizzata) prima di confermare l'invio della richiesta.

La Camera di Commercio procederà al rilascio e invierà il file da stampare in azienda alla casella PEC dell'impresa e alla casella di posta elettronica NON PEC indicata nel modulo di adesione, o ad altro indirizzo indicato dall'impresa. I file inviati recheranno i timbri e la firma olografa e digitale del funzionario che ha provveduto al rilascio.

### **CERTIFICATO DI ORIGINE "PRO FORMA"**

Quando in caso di importazione temporanea le Autorità del Paese interessato esigano la presentazione di un certificato di origine, è possibile, dietro presentazione di una fattura pro-forma, il rilascio di un certificato "pro forma".

E' ammesso il rilascio di un certificato "pro forma" anche nel caso di una esportazione definitiva, benché non determinata da una vendita commerciale (beni sostituiti a titolo gratuito, beni riparati e rispediti senza addebito, beni in omaggio, ecc.).

### **SOSTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI ORIGINE**

In caso di smarrimento del certificato di origine rilasciato, può essere richiesto un duplicato a condizione che il richiedente fornisca copia della denuncia di smarrimento, rilasciata alle Autorità di Pubblica Sicurezza competenti.

Il richiedente dovrà presentare una nuova richiesta di certificato di origine recante nella casella 5 la dicitura "duplicato", e riportare il numero del certificato di origine emesso in precedenza.

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare che si assume ogni responsabilità delle eventuali conseguenze che potrebbero derivare dall'utilizzo, da parte di terzi, del certificato di origine smarrito.



## VALIDITA' DEL CERTIFICATO DI ORIGINE

Il certificato di origine è valido dalla data di rilascio da parte della Camera di Commercio. In linea di principio la validità è illimitata, a condizione che tutti i dati sul certificato rimangano invariati. Tuttavia un periodo di tempo troppo lungo tra la data di rilascio e quella di spedizione potrebbe provocare delle difficoltà nei Paesi di importazione ove il certificato di origine deve essere presentato e accettato dalle Autorità locali.

## DISCIPLINA DI ACCESSORI E PEZZI DI RICAMBIO

Particolare attenzione merita la trattazione dell'origine non preferenziale dei pezzi di ricambio, ovvero di quelle parti di macchine, veicoli o apparecchi spediti in data successiva rispetto al prodotto di cui costituiscono parte integrante.

Il **Regolamento delegato UE 2021/1934**, ha modificato l'art. 35 del Regolamento delegato UE 2015/2446, stralciando la seguente frase al paragrafo 3, lettera a):

*a) costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica **o precedentemente esportato***

Ne consegue che **le regole sull'attribuzione dell'origine ai "pezzi di ricambio essenziali" previste al comma 2 dell'art. 35, non sono più applicabili per i beni all'esportazione.**

Eurochambres ha conseguentemente emanato una versione aggiornata delle "Linee guida sulle regole di origine non preferenziale per l'esportazione delle merci dall'Unione Europea" che, conseguentemente alla modifica dell'art. 35, prende in esame la casistica dei "pezzi di ricambio", ivi inclusi quelli spediti successivamente al bene primario, fornendo indicazioni sulla possibilità di attribuire la medesima origine del macchinario stesso, e sulla gestione della documentazione di supporto.

***I ricambi essenziali da utilizzare con qualsiasi attrezzatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato si considerano della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.***

*Quando si fa uso di questa regola sui pezzi di ricambio, dovrà essere chiaramente indicato nel certificato di origine e nella fattura commerciale, che si tratta di pezzi di ricambio essenziali per il bene "XYZ" precedentemente consegnato.*

*In mancanza di tale indicazione si potrebbe incorrere nel fermo da parte delle autorità doganali nei casi in cui la marcatura/etichettatura sui ricambi differisca dall'origine non preferenziale certificata nel certificato di origine che li accompagna.*





**Al fine di garantire l'applicazione delle norme stabilite, la Camera di Commercio richiede le seguenti prove supplementari:**

- l'indicazione in casella 6 degli estremi (nr. e data rilascio) del certificato di origine, e nel corpo della fattura di esportazione che trattasi di pezzi di ricambio del bene "XYZ" precedentemente esportato con fattura nr. ... del.... e certificato d'origine nr..... del.....;
- copia della fattura e del certificato di origine relativi all'apparecchiatura, macchina, apparecchio o veicolo precedentemente esportato devono essere allegati in copia alla nuova richiesta di certificato;
- copia del contratto o qualsiasi altro documento che dimostri che la consegna verrà effettuata come parte del normale servizio di manutenzione deve essere allegata in copia alla nuova richiesta di certificato;
- al paragrafo 2 del modello base (spazio riservato alla dichiarazione di origine), inserire la seguente dichiarazione:  
"i pezzi di ricambio esportati sono destinati unicamente alla macchina/apparecchio/veicolo precedentemente esportata/o e non saranno utilizzati per la vendita separata. Il loro impiego nel bene primario non determina in alcun modo la realizzazione di un prodotto finito diverso. La dotazione di ricambi è coerente con la manutenzione del bene primario a cui i ricambi sono destinati (Linee Guida Eurochambres, gennaio 2022, sulla base dell'allegato K della Convenzione di Kyoto riveduta).

**Resta inteso che il rilascio di certificati di origine per pezzi di ricambio ai quali non è applicabile la suddetta regola avviene con le normali procedure di valutazione dell'origine di ogni singolo bene esportato.**

## **VISTI**

Le Camere di Commercio possono certificare solo ciò che sono in grado di accertare, secondo la competenza loro conferita. Esse provvedono al rilascio di certificazioni, visti e legalizzazioni.

Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni devono essere emessi solo quando sono richiesti da un'Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell'Unione europea.

Quando la Camera di commercio riceve una **richiesta per l'attestazione di indicazioni d'ordine commerciale**, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto in calce al documento presentato – sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la seguente menzione: **"visto per deposito"**.

Quando la richiesta di attestazione riguarda, invece, dichiarazioni rese su carta ufficiale dell'impresa da parte del legale rappresentante o di un procu-



ratore, la Camera di commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura **“visto poteri di firma”** del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.

Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa.

### **FATTURE**

Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera di commercio, devono semplicemente dar luogo a **“visto dei poteri di firma”** del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.

Quando anche la fattura è presentata esclusivamente in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale e olografa del soggetto aziendale che detiene i poteri e la Camera di commercio potrà procedere con l’apposizione del relativo **“visto poteri di firma”**, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.

### **DICHIARAZIONI DI ORIGINE**

Ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 445/2000 i certificati di origine non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive. Conseguentemente le Camere di commercio non procedono al visto dei poteri di firma su dichiarazioni in merito all’origine delle merci rese dall’impresa su atti e documenti commerciali, se non in concomitanza e coerenza con l’emissione di un certificato di origine.

Tale limite non si applica alle dichiarazioni di origine preferenziale rese nelle fatture presentate al visto camerale – contemplate dal codice doganale o dagli accordi di libero scambio sottoscritti tra l’UE ed alcuni Paesi terzi – e per le quali le Camere di commercio non hanno competenza di certificazione.

Non sussistono limitazioni neanche per i visti sulle dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del Registro imprese.



## LEGALIZZAZIONE DELLE FIRME

Ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 le firme sugli atti e documenti a valere all'estero sono legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

A tal riguardo, già con Decreto ministeriale del 12 luglio 2000, è stata trasferita alle Camere di commercio la competenza anche di legalizzare le firme del sottoscrittore degli atti e documenti a valere all'estero, in sostituzione degli Uffici Provinciali del Commercio Industria e Artigianato (ex UPICA).

Per l'esercizio di tale compito le Camere di commercio abilitano – con specifica delega – funzionari camerali alla legalizzazione delle firme dei soggetti che hanno prioritariamente sottoscritto gli atti e certificati per l'estero e ne danno informativa a tutte le Autorità competenti (Ambasciate estere in Italia, Prefetture, Ministeri interessati).

Diversamente, quando il Paese estero – firmatario della specifica Convenzione internazionale dell'Aja del 5 ottobre 1961, richiede espressamente l'apposizione dell'*Apostille* su atti amministrativi formati in Italia, questo tipo di legalizzazione è apposto dalle Prefetture - Uffici Territoriale del Governo, mentre sugli atti giudiziari e notarili la competenza è in capo alle Procure della Repubblica.